

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA

Roma,

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.

- Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80.-

La riforma del procedimento amministrativo, attuata con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonché con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80, costituisce uno dei momenti più significativi di una fase di rivisitazione complessiva dell'azione della P.A., che in questi ultimi anni è andata delineandosi con una serie di leggi che hanno interessato molti canoni dell'azione amministrativa.

L'intervento riformatore ha inteso rispettare l'impianto originario della legge 241/90, apportando ad esso quelle correzioni e integrazioni la cui necessità si è resa evidente, secondo le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali nei quindici anni dalla sua applicazione.

Nel trasmettere copia del testo della legge 241/90, come riformulato dalle norme in oggetto, si evidenziano in particolare, per quanto più da vicino riguarda l'attività di competenza di Codesti Uffici, le seguenti principali innovazioni.

Termini di conclusione del procedimento – ricorso avverso il silenzio

Il contenuto dell'**art 2** della legge 241/90, così come sostituito dalla Legge n. 80/2005, comporta un generale obbligo per la P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e che tale obbligo deve essere osservato entro i termini fissati per legge o per regolamento.

Attualmente, per quanto riguarda i procedimenti amministrativi di competenza delle Questure, i termini risultano individuati nel D.M. 19.10.1996 n. 702, dal quale è stato estratto l'allegato elenco.

Viene sancito che il ricorso avverso il silenzio della P.A. non necessita di apposito atto di messa in mora ai fini della sua ammissibilità nel caso in cui siano trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento. Infatti nella nuova norma emerge la possibilità di proporre il ricorso giurisdizionale - ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 - avverso il silenzio conseguente alla mancata risposta all'istanza formulata dall'interessato, senza obbligo di diffida all'Amministrazione inadempiente. Ciò sarà possibile fintanto che perduri l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione di ciascun procedimento.

Rimane salva la possibilità di riproporre l'istanza per l'avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

E' stato altresì riformulato dalla Legge n. 80/2005 l'**art. 20** della legge 241/90, contenente disposizioni relative ai casi di **silenzio-assenso**, ovvero di tacito accoglimento della domanda trascorsi i termini di conclusione del procedimento. Dette disposizioni non si applicano, tra l'altro, ai procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza, i quali peraltro sono stati totalmente esclusi dall'applicazione dell'art. 19, come più avanti specificato.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

Allo scopo di ampliare la partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, all'**art. 8 co. 2** della legge 241/90, dopo la **lettera c)**, sono stati aggiunti i punti **c-bis** e **c-ter**.

Per i procedimenti ad iniziativa di parte, per il rilascio delle autorizzazioni di competenza, dovrà quindi essere rilasciata all'interessato, all'atto di presentazione della domanda, una ricevuta – ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.M. Interno del 2.2.93 n. 284 – contenente le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
- la data di presentazione della relativa istanza.

Per facilitare ed uniformare l'operato degli Uffici di P.S. preposti è stato predisposto l'allegato FAC-SIMILE.

Si evidenzia che, riguardo ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di P.S., in virtù delle deleghe già conferite ai Sigg.ri Dirigenti dei Commissariati di P.S., il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della Legge 241/90 è individuato nel Dirigente dell'Ufficio stesso.

Si rammenta che, in assenza del funzionario delegato, l'esercizio dei poteri in parola è attribuito al funzionario di P.S. o al Sostituto Commissario che lo sostituisce.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

L'introduzione dell'**art. 10-bis** regola un nuovo istituto di partecipazione degli istanti al procedimento amministrativo, ossia la comunicazione agli stessi dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Prima della formale conclusione del procedimento, con l'adozione del provvedimento negativo, l'Amministrazione, qualora ritenga di non poter accogliere un'istanza, è tenuta ad informare gli interessati.

La comunicazione dovrà illustrare i motivi della decisione negativa che si intende adottare, mettendo in condizione il privato di controdedurre in modo puntuale e pertinente, partecipando con cognizione di causa al procedimento, fornendo all'Amministrazione eventuali nuovi elementi che dovranno essere pertanto valutati.

Qualora l'Amministrazione confermasse la decisione di adottare il provvedimento negativo, dovrà dar conto, nel provvedimento finale, delle motivazioni per cui non ha ritenuto di accogliere le ulteriori osservazioni della controparte.

Nella comunicazione di cui sopra dovranno, quindi, essere indicati con esattezza e completezza quali siano i presupposti di fatto e quelli normativi che impediscano l'accoglimento dell'istanza. Pertanto l'adozione di mere formule di rito, quali ad esempio un generico richiamo all'istanza prodotta, all'istruttoria, alle norme di legge o anche pareri resi da altre amministrazioni, non soddisferebbe quanto richiesto dalla norma, perché eluderebbe il suo fine. Sarebbe come tale un vizio del procedimento che ripercuotendosi sul provvedimento finale lo renderebbe impugnabile dinanzi al giudice amministrativo per violazione di legge.

Ciò posto, durante la fase istruttoria, qualora si ritenga che vi siano motivi ostativi, per cui l'istanza debba essere rigettata, le SS.LL. - atteso che i provvedimenti di respingimento delle istanze, così come i provvedimenti di sospensione, revoca e annullamento delle autorizzazioni rimangono di esclusiva competenza dello scrivente - dovranno rappresentare gli elementi rilevati alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

A tal punto verrà individuato un **nuovo responsabile** del procedimento amministrativo, il quale darà comunicazione al richiedente dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro il termine di **10 giorni** dalla comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

La norma prevede inoltre che la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza debba avvenire entro i termini fissati per la definizione del procedimento, ma che essa comunque ne interrompa l'ulteriore decorso. I termini iniziano nuovamente a decorrere dall'inoltro delle proprie osservazioni da parte del privato, ovvero in assenza di queste, dopo il decorso dei dieci giorni.

A tale scopo, le SS.LL. dovranno inviare alla prefata Divisione le istanze per le quali si proponga un eventuale respingimento, con la massima celerità e corredate dalla documentazione necessaria (risultanze S.D.I., casellario giudiziale, carichi pendenti, eventuali informative di reato rilevate ai propri atti), su cui si basa il giudizio negativo, tale da giustificare un provvedimento di diniego dell'autorizzazione richiesta.

Nel caso in cui da una successiva valutazione si ritenga di poter procedere all'accoglimento dell'istanza, il titolo sarà rilasciato dalla Divisione Polizia Amministrativa, altrimenti si darà corso al respingimento della medesima mediante l'adozione di un formale provvedimento di rigetto.

Dichiarazione di inizio attività

Un'ulteriore, essenziale modifica alla legge 241/90 è stata apportata dal D.L. 14.03.2005 n. 35, convertito con Legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha interamente sostituito l'**art. 19**, in materia di dichiarazione di inizio attività.

Tale norma, a differenza del passato, ha escluso dall'istituto della cosiddetta "d.i.a." - oltre a quelle già previste dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, in materia di armi ed esplosivi - tutte le autorizzazioni rilasciate, tra le altre, dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza.

Pertanto, anche quelle attività soggette ad autorizzazioni di polizia che potevano precedentemente essere intraprese mediante la suddetta procedura (licenze per l'esercizio di agenzie di affari, commercio preziosi, scommesse ecc...) sono soggette alla presentazione di apposita istanza in bollo.

Per ciascuna delle tipologie previste è stata predisposta la nuova modulistica ministeriale, disponibile anche su sito internet www.poliziadistato.it.-

Si è provveduto altresì ad aggiornare, conseguentemente, i moduli già predisposti per le relative dichiarazioni sostitutive.

Restano invariati i procedimenti istruttori per il rilascio delle autorizzazioni in argomento, sulla base delle disposizioni impartite - con circolare Mass. Z4 n. 002942 del 9 maggio 2003 - in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e snellimento delle procedure di rilascio delle autorizzazioni amministrative, alla luce del D.P.R. 445/2000.-

Diritto di accesso

Infine, gli articoli 15, 16 e 17 della legge n. 15/2005 hanno modificato le precedenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, sostituendo ed integrando gli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/1990.

Le disposizioni di cui ai suddetti articoli avranno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento che verrà adottato ad integrazione o modifica del regolamento di cui al D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, concernente la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Fino a tale data si applicano le precedenti disposizioni.

Si confida nella puntuale osservanza delle direttive sopra emanate da parte del personale preposto al settore, che le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare al riguardo.

Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni.-

AGENZIA DI AFFARI
(art. 115 T.U.L.P.S.)
Dichiarazioni sostitutive (artt. 46-47 D.P.R. 445/2000)

ALLA QUESTURA DI _____
AL COMMISSARIATO DI P.S. _____

 sottoscritt cognome _____ nome _____

data di nascita _____ comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

codice fiscale _____, ad integrazione dell'allegata richiesta della licenza di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. per l'esercizio della seguente attività _____

da svolgersi nei locali siti in _____

con la rappresentanza di _____

nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 della medesima fonte normativa in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,**

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

di essere titolare di impresa individuale, partita IVA *(ove già attribuita)* _____, con sede in _____

di essere legale rappresentante della soc. _____
partita IVA *(ove già attribuita)* _____ con sede in _____

di avere la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività in quanto proprietario/conduttore/ _____

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

 sottoscritt _____, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal _____ sunnominat _____ in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento _____

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.06.1931, N. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).*

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART. 12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 92: Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

ART. 131: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

OGGETTI PREZIOSI
(art. 127 T.U.L.P.S.)
Dichiarazioni sostitutive (art. 46-47 D.P.R. 445/2000)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. _____

I sottoscritt cognome _____ nome _____

data di nascita _____ comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

codice fiscale _____, ad integrazione dell'allegata richiesta della licenza di cui all'articolo 127

del T.U.L.P.S., per l'esercizio della seguente attività _____,

da svolgersi nei locali (*ove previsto*) siti in _____,

nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate

dall'art. 76 della medesima fonte normativa in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(barrare le caselle che interessano)

di essere titolare di impresa individuale, partita IVA (*ove già attribuita*) _____, con sede in _____;

di essere legale rappresentante della soc. _____
partita IVA (*ove già attribuita*) _____ con sede in _____;

di avere la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività in quanto proprietario/conduttore/ _____;

di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;

di rivestire la qualità di commesso viaggiatore o piazzista;

di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

I sottoscritt _____, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal _____ sunnominat _____ in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.....

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

OGGETTI PREZIOSI

Dichiarazione di consenso del rappresentante
(art. 12 Reg. T.U.L.P.S. sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. _____

 sottoscritt cognome _____ nome _____

data di nascita _____ comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

codice fiscale _____, in relazione all'istanza prodotta dal _____ Sig. _____

_____ per l'ottenimento della licenza, di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.,

per l'esercizio della seguente attività _____

all'interno del locale sito in _____

DICHIARA

di accettare la carica di rappresentante del _____ predett _____ Sig. _____ nell'ambito della suindicata attività.

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DELLA MEDESIMA FONTE NORMATIVA IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,

DICHIARA

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.08.1931, N. 773 (cfr testo norme in calce al presente modulo).

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

 sottoscritt _____, ai sensi dell'art. art. 12 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. come sostituito dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal _____ sunnominat _____ in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.....

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.06.1931, N. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).*

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

** La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.*

ART. 12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131: Le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

ESERCIZIO SCOMMESSE

Dichiarazione di consenso del rappresentante
(art. 12 Reg. T.U.L.P.S. sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311)

ALLA QUESTURA DI _____
AL COMMISSARIATO DI P.S. _____

_____ sottoscritt _____ cognome _____ nome _____

data di nascita _____ comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

codice fiscale _____ in relazione all'istanza prodotta dal _____ Sig. _____

cognome _____ nome _____

per l'ottenimento della licenza, di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., la raccolta della scommessa denominata _____

all'interno del locale sito in _____

DICHIARA

di accettare la carica di rappresentante del _____ predett _____ Sig. _____ nell'ambito della suindicata attività.

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DELLA MEDESIMA FONTE NORMATIVA IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,

DICHIARA

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, 92 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.06.1931, N. 773 (cfr testo norme in calce al presente modulo).

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

_____ sottoscritt _____, ai sensi dell'art. art. 12 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. come sostituito dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal _____ sunnominat _____ in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.....

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

AGENZIA DI AFFARI
Dichiarazione di consenso del rappresentante
(art. 12 Reg. T.U.L.P.S. sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. _____

l sottoscritt cognome _____ nome _____

data di nascita _____ comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

codice fiscale _____, in relazione all'istanza prodotta dal _____ Sig. _____

_____ per l'ottenimento della licenza, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., per

l'esercizio della seguente attività _____

all'interno del locale sito in _____

DICHIARA

di accettare la carica di rappresentante del _____ predett _____ Sig. _____ nell'ambito della suindicata attività.

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DELLA MEDESIMA FONTE NORMATIVA IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI,

DICHIARA

DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.06.1931, N. 773 (cfr testo norme in calce al presente modulo).

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE

l sottoscritt _____, ai sensi dell'art. art. 12 Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. come sostituito dal D.P.R. 28.05.2001, n. 311, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal _____ sunnominat _____ in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.....

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.06.1931, N. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).*

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART. 12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131: Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

RICEVUTA
di presentazione (art. 3 D.M. 284/93)
della richiesta di autorizzazione ex art. _____ T.U.L.P.S.

(Ufficio accettante)

SI ATTESTA

che, in data odierna, è stata presentata dal _____ Sig. _____

richiesta di autorizzazione ex art. _____ T.U.L.P.S., registrata al n. _____

Sarà possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio: _____

Responsabile del procedimento: _____

Termine entro il quale il procedimento amministrativo deve concludersi: _____ giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Rimedio esperibile in caso di inerzia dell'Amministrazione: Decorso inutilmente il termine suddetto, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine utile. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Data _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

TABELLA
DEI TERMINI DI COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA
PREFETTURA (DELEGATI ALLA QUESTURA)

FATTISPECIE (provvedimento)	Fonte Normativa	TERMINI FINALE
Fabbricazione, importazione, esportazione, detenzione e raccolta di uniformi militari	Art. 28 T.U.L.P.S.	120 gg.
Detenzione e raccolta armi da guerra e tipo guerra nazionali e straniere, loro parti e munizioni ed altri oggetti destinati all'armamento ed equipaggiamento della FF.AA.	Art. 28 T.U.L.P.S. Art. 10, comma 5, L. 110/75	180 gg.
Licenza di trasporto esplosivi	Art. 47 T.U.L.P.S. Artt. 97-98 Reg. P.S. Circ.n.10245/12982(40)6 dell'11.02.1983	90 gg.
Licenza di esportazione esplosivi	Artt. 39-93 Reg. P.S. Circ.n.10245/12982(40)6 dell'11.02.1983	90 gg.
Carta di riconoscimento	Art. 76 Reg. di P.S. L. 110/75	90 gg.
Licenza di porto d'arma corta	Artt. 11,35,42,43 T.U.L.P.S. Art. 3 L. 21.02.1990, n. 36	120 gg.
Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di I, IV e V categoria	Art. 47 T.U.L.P.S.	180 gg.
Licenza di vendita di esplosivi	Artt. 46,47,57 T.U.L.P.S. Circ.n.10245/12982(40)6 dell'11.02.1983	90 gg.
Licenza transito esplosivi	Art. 54 T.U.L.P.S.	90 gg.
Certificazione di idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi	Artt. 101,102 Reg. di P.S.	330 gg.
Certificato attestante la capacità tecnica alla riparazione ed al commercio di armi	Art. 8 L. 18.04.1975, n. 110	330 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi per corrispondenza o licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo per l'ipotesi disciplinata dall'art. 12 della L. 110/75	Artt. 12-17 L. 18.04.1975, n. 110	90 gg.
Esercizio dell'attività di fuochino	D.P.R. 19.03.1956, n. 302	330 gg.
Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l'esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d'artificio	Artt. 48-52 T.U.L.P.S. Artt. 101-102 Reg. di P.S.	330 gg.
Autorizzazione a prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari	Artt. 134 e 135 T.U.L.P.S.	180 gg.
Svincolo della cauzione	Art. 135 T.U.L.P.S.	90 gg.
Approvazione della nomina di guardia giurata	Artt. 133, 138 T.U.L.P.S.	90 gg.
Approvazione divisa guardia giurata	Art. 254 Reg. di P.S.	60 gg.

TABELLA
DEI TERMINI DI COMPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA
QUESTURA

FATTISPECIE (provvedimento)	FONTE NORMATIVA	TERMINE FINALE
Licenza porto d'armi lunghe da fuoco	Art. 42 T.U.L.P.S.	120 gg.
Licenza porto d'armi per tiro a volo	L. 18.06.1986, n. 323	90 gg.
Licenza annuale trasporto armi sportive	Art. 3 L. 25.03.1986, n. 85	90 gg.
Licenza collezione armi comuni da sparo	Art. 10 L. 18.04.1975, n. 110	120 gg.
Licenza collezione armi artistiche, rare o antiche	Art. 31 T.U.L.P.S. e art. 8 D.M. 14.04.1982	120 gg.
Licenza fabbricazione e/o commercio di armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.	120 gg.
Licenza industrie riparazione armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 8 L. 18.04.1975, n. 110.	120 gg.
Licenza esportazioni armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S. in relazione all'art. 16 L. 18.04.1975, n. 110	90 gg.
Licenza importazioni armi comuni	Art. 31 T.U.L.P.S.	90 gg.
Rilascio accordo preventivo per il trasferimento di armi da fuoco	D. Lgs. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Accordo preventivo per l'acquisizione di un'arma della categoria "B" da parte di un non residente	D. Lgs. 30.12.1992, n.527	90 gg.
Nulla osta all'acquisto armi comuni	Art. 35, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.
Nulla osta acquisto materie esplosive	Art. 55, comma 4, T.U.L.P.S.	90 gg.
Campionario armi comuni	Art. 36 T.U.L.P.S. - art. 55 Reg. di P.S.	90 gg.
Carta europea d'arma da fuoco	Art. 2 D. Lgs. 30.12.1992, n. 527	120 gg.
Nulla osta all'acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 6, comma 2, D. Lgs. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco	D. Lgs. 30.12.1992, n. 527	90 gg.
Licenza agenzie affari e commissioni	Art. 115 T.U.L.P.S.	60 gg.
Licenza esercizio industrie e commercio oggetti preziosi	Art. 127 T.U.L.P.S.	60 gg.
Licenza esercizio scommesse	Art. 88 T.U.L.P.S.	60 gg.